



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso il sito internet rca.mcinsuranceita.eu

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) in data *OMISSIS*, un consumatore ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito internet *rca.mcinsuranceita.eu*, riferendo di aver richiesto un preventivo tramite il sito e di essersi successivamente avveduto che si trattava di una truffa;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* riporta solo il seguente riferimento: "*OMISSIS*"; tale denominazione risulta apparentemente riconducibile all'intermediario *OMISSIS* ;
- c) il sito internet *rca.mcinsuranceita.eu* non è incluso nella lista dei domini internet appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) con nota *OMISSIS*, l'IVASS ha trasmesso all'intermediario *OMISSIS* una richiesta di riconoscimento del sito *rca.mcinsuranceita.eu*, assegnando il termine di 5 (cinque) giorni per ricevere una risposta;
- e) in data *OMISSIS*, il suddetto intermediario ha disconosciuto il sito *rca.mcinsuranceita.eu* e ha trasmesso copia della denuncia-querela, sporta in data *OMISSIS* presso la *OMISSIS*, per il reato di contraffazione marchi o loghi e contraffazione della denominazione sociale;
- f) attraverso la consultazione dei portali *whois.domaintools.com* e *whois.eurid.eu*, è emerso che il sito è stato creato in data *OMISSIS* è stata inoltre individuata in Tucows.com Co. la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*), mentre il titolare del dominio è risultato essere tale *OMISSIS*;
- g) da verifica effettuata nel RUI, il nominativo di *OMISSIS* è risultato associato al numero di matricola *OMISSIS*, iscritta nel RUI con il numero *OMISSIS*, società attualmente in liquidazione. Nel corso dell'istruttoria relativa al sito

annuale.mcinsuranceita.eu – precedentemente oscurato a seguito di ordine di cessazione *OMISSIS* del 19/09/2025 - il sig. *OMISSIS* aveva dichiarato di non aver mai autorizzato la registrazione, né di aver partecipato in alcun modo alla creazione, gestione o pubblicazione di alcun sito;

- h) in data *OMISSIS*, l'IVASS ha trasmesso una richiesta di informazioni all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente individuato nel portale *whois.eurid.eu*, *OMISSIS*, chiedendo di fornire ogni indicazione utile in merito alla titolarità del sito, alla sua iscrizione e al suo utilizzo, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine concesso;
- i) con nota prot. *OMISSIS*, l'IVASS ha trasmesso al *Registrar* una richiesta di informazioni chiedendo ogni indicazione utile in riferimento al sito *rca.mcinsuranceita.eu*, al soggetto che risulta aver registrato il dominio *internet* ovvero che risulta esserne l'intestatario, entro il termine di 3 (tre) giorni; la nota non è stata riscontrata nel termine indicato;
- j) il sito *internet* *rca.mcinsuranceita.eu* non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* *rca.mcinsuranceita.eu* non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in

manca di relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* rca.mcinsuranceita.eu.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI